

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-883 del 24/02/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi - art. 208 - AUTODEMOLIZIONE PERELLI srl con sede legale ed impianto in comune di Copparo (FE). Rinnovo autorizzazione ad attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-892 del 24/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **AUTODEMOLIZIONE PERELLI srl**. Rinnovo dell'autorizzazione ad attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli in comune di Copparo (FE) loc. Coccanile.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 26/08/2019 (assunta ai PG/2019/131798 e PG/2019/131800), presentata dalla società AUTODEMOLIZIONE PERELLI srl, con sede legale ed impianto in via Provinciale n. 9/C, località Coccanile in comune di Copparo, nella persona del Legale rappresentante Fabio Bolognesi, per il rinnovo con modifiche dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara n. 10356 del 3/02/2010, modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 43916 del 27/05/2011 e dall'atto della Provincia di Ferrara n. 5785 del 17/04/2013;

Vista la documentazione inviata successivamente alla presentazione dell'istanza, in parziale sostituzione di quella in essa contenuta, assunta al PG/2019/136285 del 4/09/2019;

Richiamati i seguenti atti della Provincia di Ferrara:

- n. 10356 del 3/02/2010 di autorizzazione attività di trattamento, deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti da demolizione veicoli;

- n. 43916 del 27/05/2011 di modifica dell'atto di cui sopra per ricomprendere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue;
- n. 5785 del 17/04/2013 di modifica degli atti di cui sopra, che autorizzava il conferimento da terzi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento PG/2019/136914 del 5/09/2019, per la conclusione del quale è previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Dato atto che la modifica richiesta consiste nell'aumento dei quantitativi annuali autorizzati, dagli attuali 2.500 tonnellate a 3.000 tonnellate, fermo restando i quantitativi istantanei, e una modifica del layout con spostamento dei cassoni per lo stoccaggio dei rifiuti conferiti da terzi;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 3/10/2019, inviato alla ditta e agli Enti interessati al procedimento con nota PG/2019/153119 del 7/10/2019, con il quale si richiedevano alla ditta integrazioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti in particolare del EER 160106 prodotto dall'attività e conferito da terzi, e un progetto di adeguamento del sistema di trattamento già autorizzato (acque di prima pioggia), prevedendo un trattamento in continuo, ai sensi delle DGR 286/2005 e 1860/2006;

Dato atto che dal 7/10/2019 venivano sospesi i tempi del procedimento;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società, con nota assunta al PG/2019/187111 del 5/12/2019, inviate agli Enti con PG/2019/191474 del 13/12/2019;

Dato atto che dal 5/12/2019 venivano ripresi i tempi del procedimento;

Preso atto che nella relazione tecnica allegata alla documentazione integrativa la ditta, in relazione al sistema di scarico di acque reflue, propone di mantenere l'impianto di prima pioggia esistente, costituito da disabbiatore, disoleatore e filtro per sostanze oleose per un volume complessivo di 20 mc, prevedendo un trattamento in continuo delle seconde piogge dimensionato su una portata

di 50 l/sec, costituito da disabbiatore, disoleatore, con alloggiamento di un pacco lamellare, per un volume complessivo di 37,125 mc, dimensionato per trattare in continuo tutte le acque di dilavamento;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva del 14 gennaio 2020, inviato alla ditta e agli enti con nota PG/2020/6073 del 15/01/2020, che approva il rinnovo dell'autorizzazione unica con la modifica richiesta, e il sistema di trattamento delle acque reflue proposto, che dovrà essere realizzato entro il 30/06/2020, previa trasmissione di una planimetria aggiornata con indicazione dei pozzetti di campionamento parziali relativi alle prime e alle seconde piogge;

Vista la documentazione trasmessa dalla società e assunta al PG/2020/10482 del 23/01/2020, contenente planimetria aggiornata e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla marca da bollo per il rilascio del presente atto, identificativo n. 01180976731075, che verrà utilizzata unicamente a tale scopo e conservata unitamente al presente atto;

Preso atto che:

- la Società risulta in possesso di un sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 per l'attività di autodemolizione dei veicoli fuori uso;
- la Società è in possesso di Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, per l'attività 12.A dell'all.I del DPR 151/2011, con scadenza al 20/06/2024;
- non sono previste operazioni con utilizzo di fiamma ossiacetilenica per il taglio di parti metalliche, così come dichiarato dalla ditta nella seduta della Conferenza dei Servizi conclusiva del 14/01/2020;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, e di approvare il sistema di trattamento delle acque reflue;

Dato atto che ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'approvazione in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti, e che pertanto il presente atto ricomprende anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/06;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “*Norme in materia ambientale*”;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto che la ditta con nota inviata via PEC, assunta al PG.2020.10482 del 23.01.2020 ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n.01180976731075 unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A U T O R I Z Z A

la società AUTODEMOLIZIONI PERELLI srl, nella persona del legale rappresentante protempore, CF 00823360383, con sede legale ed impianto via Provinciale 9/C, località Coccanile in comune di Copparo (FE):

1. ALL'ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA DEI VEICOLI A MOTORE FUORI USO, DEMOLIZIONE DEI VEICOLI GIA' SOTTOPOSTI ALLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E OPERAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO.

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta in comune di Copparo, via Provinciale n. 9/C, località Coccanile, nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 209/03, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e

dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'area interessata dalla attività, avente dimensioni pari a **mq 2.790**, al netto delle aree verdi, deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2 L'intero perimetro dell'area stessa deve essere schermato da una idonea alberatura che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;
- 1.3 Alle operazioni di trattamento (demolizione) verranno sottoposti i seguenti rifiuti:
EER 160104 * veicoli fuori uso
- 1.5 **Il quantitativo annuale** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente, sottoposti alle operazioni di trattamento, deposito preliminare e messa in riserva presso l'impianto non potrà superare le **3.000 ton.**;
- 1.6 **Il quantitativo istantaneo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente, non potrà superare le **60 tonnellate**;
- 1.7 La ditta, nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, dovrà rispettare le modalità operative stabilite dal D.Lgs. 209/2003 e le prescrizioni di cui ai punti successivi del presente atto;
- 1.8 I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività di autodemolizione dovranno essere stoccati in deposito temporaneo nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.9 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- 1.10 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile, alle operazioni di messa in sicurezza;
- 1.11 La ditta, nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui al punto 5.1. dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003

e precisamente:

- a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 - c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
 - d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
 - e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
 - g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 - h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- 1.12 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante

sotto la voce allegato "A";

1.13 La ditta, nell'effettuare l'attività di demolizione, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

1.14 La ditta, nell'effettuare l'attività di demolizione, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione;
- c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- e) nella rimozione dei componenti in vetro;

- 1.15 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la **sovrapposizione massima di tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;
- 1.16 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.17 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.18 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;
- 1.19 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai **5 metri di altezza**;
- 1.20 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 1.21 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo recupero;
- 1.22 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 1.23 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, dovranno essere stoccati in modo separato ed in contenitori a norma di legge e all'interno delle aree e delle strutture

individuare nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.24 I rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla attività di demolizione dovranno essere stoccati nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.25 Per la radiazione dei veicoli destinati alla demolizione la ditta dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2003;

1.26 Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 dell'all. I del D.Lgs. 209/2003 "*Criteri per lo stoccaggio*", ed in particolare:

- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al volume del serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità;
- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

1.27 Potranno inoltre essere sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva (R13) i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

EER 160103 pneumatici

EER 160117 metalli ferrosi

EER 160118 metalli non ferrosi

EER 160119 plastica

EER 160122 motori/parti

EER 160120 vetro

EER 160801 catalizzatori

1.28 Il **quantitativo massimo di rifiuti** di cui al punto 1.27 precedente non dovrà superare le **36 tonnellate/istantanee** e le **432 tonnellate/anno**;

1.29 Potranno essere sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) i seguenti rifiuti pericolosi conferiti da terzi:

EER 160601* batterie

EER 160107* filtri olio

1.30 Il **quantitativo massimo di rifiuti** di cui al punto 1.29 precedente non dovrà superare le **3,5 tonnellate/istantanee** e le **42 tonnellate/anno** ;

1.31 Potranno essere sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva (R13) i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

EER 160106 veicoli fuori uso non contenenti sostanze pericolose

1.32 Il **quantitativo massimo istantaneo e annuale dei rifiuti** di cui al punto 1.31 precedente non dovrà superare le **500 tonnellate**;

1.33 Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti da terzi di cui ai punti 1.27, 1.29 e 1.31 deve avvenire nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

2. ALLO SCARICO PROVVISORIO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE "CANAL BIANCO"

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.Lgs 152/2006 e smi, dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di G.R. n. 1053 del 9.06.2003, G.R. n. 286 del 14.02.2005 e

G.R. n. 1860 del 18.12.2006, e dalle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**;
- 2.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 2.1;
- 2.3 **entro il 30 giugno 2020 dovrà essere realizzato e messo in funzione l'impianto per il trattamento in continuo delle acque di seconda pioggia illustrato in premessa;**
- 2.4 **Dovranno essere effettuati 2 (due) autocontrolli, nei mesi di marzo 2020 e maggio 2020, per il rispetto dei limiti di cui al punto 2.2 precedente;**
- 2.5 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 2.6 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 2.7 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 2.8 Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria di cui al precedente punto 2.1, per gli accertamenti;
- 2.9 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;

3. ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DI SECONDA PIOGGIA E REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE “CANAL BIANCO”

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.Lgs 152/2006 e smi, dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di G.R. n. 1053 del 9.06.2003 , G.R. n. 286 del 14.02.2005 e G.R. n. 1860 del 18.12.2006, e dalle seguenti prescrizioni:

- 3.1 Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “C”**.
- 3.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 3.1;
- 3.3 La vasca di prima pioggia deve essere svuotata entro 48-72 ore dal verificarsi dell'evento meteorico;
- 3.4 I pozzetti devono essere dotati di coperchio facilmente apribile, l'apertura per il campionamento dovrà avere dimensioni comprese tra i 50x50 e i 60x60 cm, per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza; dovranno inoltre essere identificati e facilmente individuabili in sito (ad esempio tramite apposita cartellonistica o vernice indelebile). I pozzetti dovranno avere un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta;
- 3.5 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 3.6 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contami

nazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

- 3.7 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 3.8 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;

Condizioni generali:

4. Nell'area verde all'interno del perimetro dello stabilimento non potrà essere effettuata alcuna lavorazione e non potranno essere depositati rifiuti, pericolosi e non pericolosi;
5. La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
6. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
7. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
8. Devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
9. E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
10. La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
11. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs.

152/2006) per 5 anni;

12. Da parte del Legale Rappresentante della società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;
13. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area.

La presente autorizzazione avrà validità fino al 28.02.2030

Per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata deve essere costituita una garanzia finanziaria da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo di **€. 98.220,00**

(**novantottomiladuecentoventi/00**), così calcolata: 2.790 mq. (superficie complessiva al netto delle aree verdi) x 30,00 euro + 3.000 tonn (potenzialità di trattamento autorizzata) x 10,00 euro + 50.000 euro (importo minimo delle garanzie finanziarie per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti da terzi), ridotta del 40% per sistema di certificazione ambientale, da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003:

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

In caso di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione, la ditta dovrà prestare, entro 30 giorni, un'appendice alle garanzie finanziarie per adeguare l'importo di 163.700 euro;

Per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento CE n. 66/2010, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, rilasciato in bollo alla Società, è trasmesso al Comune di Copparo, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

d.ssa Marina Mengoli

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.